

Allegato "B" all'atto n. 6488/4333 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', DURATA

ART. 1 - Costituzione, denominazione, scopi e sede

1. E' costituita in Roma l'associazione senza fini di lucro, denominata "AMICI DEL MONDO - WORLD FRIENDS", con sede in Roma (d'ora in avanti l' "Associazione"). E' iscritta al Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo al n. 745/2010 la cui efficacia è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS, dovrà indicare la locuzione di "Ente del Terzo Settore (ETS)" nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

2. Possono essere istituite con delibera del Comitato Direttivo sedi secondarie con autonomia funzionale.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi, finalità e attività

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' una organizzazione senza fini di lucro, democratica, aconfessionale ed apartitica, che si ispira ai principi della solidarietà umana.

L'Associazione non ha rapporti di dipendenza da Enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di Enti pubblici o privati italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

2. Gli associati, ad iniziare dai Fondatori dell'Associazione, si riconoscono pienamente nella volontà di operare per la promozione integrale dell'uomo in ogni parte del mondo, contribuendo a realizzare i principi sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dando priorità a quelli fondamentali.

Lo spirito con cui gli associati identificano la specificità della Associazione vuole essere un modello di cooperazione allo sviluppo che presenta novità nell'approccio, nel percorso e negli strumenti come di seguito indicati:

a) La struttura dell'Associazione è prevista in forma decentrata, con presenza in ciascuna area di intervento di una sede di responsabilità il cui ruolo sarà sia di individuare i bisogni e le richieste del territorio, sia di cercare le risposte più adeguate, formulando proposte, elaborando progetti, e, una volta approvati i progetti, curandone l'esecuzione nel rispetto dei principi ispiratori e in accordo con gli organi direttivi.

b) Per garantire una continuità di crescita comune sui principi ispiratori dell'Associazione, essa organizzerà una volta all'anno un momento di formazione e conoscenza aperto a tutti

gli associati, cui parteciperanno i membri del comitato direttivo e gli associati impegnati direttamente o indirettamente nei progetti.

c) La struttura dell'Associazione deve avere la funzione essenziale di strumento al servizio della realizzazione dei progetti. In tal senso, verrà posta la massima attenzione affinché essa sia contenuta all'indispensabile.

d) L'Associazione si propone di promuovere lo scambio, la collaborazione ed il coordinamento tra enti, associazioni e persone che perseguono scopi analoghi, al fine di una razionalizzazione degli interventi.

e) Gli interventi dovranno rigorosamente essere una risposta ad una richiesta presentata, direttamente o indirettamente, in una situazione di bisogno.

f) Gli interventi saranno decisi in base ad urgenze di intervento, congiuntamente ad effettive possibilità di successo e non in base ad una maggiore facilità di reperimento dei fondi.

g) Gli interventi saranno finalizzati non solo alla risposta al bisogno contingente, ma soprattutto alla promozione dello sviluppo e della autonomia locale: in tale prospettiva priorità sarà data a progetti integrati, autosostenibili nel medio e lungo termine, che utilizzino e potenzino le risorse dei luoghi di intervento.

h) Gli interventi saranno elaborati attraverso uno studio approfondito delle realtà locali dal punto di vista storico sociale, economico e culturale e garantiranno il rispetto dei valori locali tradizionali. La popolazione locale resta il soggetto insostituibile dello sviluppo che gli interventi di cooperazione allo sviluppo si propongono di sostenere.

i) Il ruolo dei collaboratori sarà quello di inserirsi nel tessuto sociale, affiancando le forze che nella società locale promuovono la presa di coscienza dei problemi della popolazione e sostengono iniziative per il loro superamento. Gli interventi saranno pertanto elaborati congiuntamente alle controparti locali, favorendo una collaborazione paritetica.

l) Per permettere ai Paesi in via di sviluppo (PVS) interessati di divenire gradualmente autonomi e indipendenti dall'apporto straniero, gli interventi progettuali assicureranno il trasferimento delle necessarie conoscenze e tecnologie e l'adeguata preparazione dei quadri locali, per la sostituzione dei collaboratori stranieri nel medio termine.

m) Volendo privilegiare l'impiego di personale locale e promuovere una crescita democratica nel rispetto della dignità del lavoratore nei PVS, si potranno eventualmente sottoscrivere accordi più favorevoli di quelli esistenti nell'area di intervento, al fine di garantire una retribuzione che permetta di soddisfare le esigenze basilari del lavoratore e del suo nucleo familiare. Tuttavia, richiamandosi all'idea di una economia di eguaglianza, ci si propone di non discostarsi

troppo, per eccesso, dalle retribuzioni medie praticate nell'area di intervento al fine di non alterare l'economia locale.

n) Particolare attenzione sarà data alla selezione ed alla formazione del personale espatriato coinvolto nei progetti che, oltre ad avere la necessaria competenza professionale, dovrà aderire pienamente ai principi ispiratori indicati.

o) Nell'impiego delle donazioni pubbliche e private, sarà rispettata pienamente la volontà dei donatori: in caso di impossibilità per cause di forza maggiore non superabili, un diverso impiego andrà concordato con i donatori medesimi.

3. Per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative

di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, nell'ambito delle sue finalità di cooperazione allo sviluppo ai sensi della L. 26 febbraio 1987 n.49 e successive modifiche e del D.Lgs n. 117/2017 potrà svolgere in via esemplificativa:

- attività di cooperazione nei paesi in via di sviluppo con personale appositamente formato e qualificato nonché la selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile e la formazione in loco di cittadini dei PVS;
- assistenza tecnica, amministrativa, gestionale e realizzazione di programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo nei PVS;
- elaborazione di piani di sviluppo e progetti di cooperazione internazionale;
- realizzazione, finanziamento, progettazione di strutture di prima necessità e urgenza nei PVS o interessati da eventi causati da calamità naturali, conflitti, violenze o violazione dei diritti umani;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

4. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge. Al Comitato Direttivo compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

RISORSE, STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 3 - Risorse e strumenti

1. Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente e nei limiti della stessa, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà:

- a) compiere ogni atto e operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, in proprio o mediante convenzioni;
- b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società che, a giudizio del Comitato Direttivo, siano utili per il conseguimento degli scopi associativi;
- c) rilasciare fideiussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;
- d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi associativi attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, me-

diante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione sia a titolo gratuito che oneroso;
- c) dagli eventuali fondi di riserva e/o gli avanzi netti costituiti con gli avanzi di esercizio e di gestione;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, dai privati e da enti sia a destinazione libera sia vincolata.

3. L'Associazione trae le risorse per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) introiti delle quote sociali ordinarie e straordinarie;
- b) contributi in ogni forma effettuati dai soci;
- c) contributi in ogni forma effettuati da privati non soci;
- d) contributi, erogazioni e lasciti in denaro da parte di enti privati o comunque da qualsiasi altra eventuale entrata;
- e) contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto, sia di interesse generale che diverse in quanto secondarie e strumentali;
- i) proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
- j) il ricavato derivante dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi;
- k) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

4. I versamenti al fondo di dotazione sono da considerarsi finanziamenti a fondo perduto, non ripetibili, non essendo previsto alcun rimborso né in sede di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte o recesso dell'associato.

ART. 4 - Esercizio sociale, Bilancio e Avanzi.

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Direttivo redige il bilancio preventivo che sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

Entro il medesimo termine del 30 aprile di ogni anno, il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge e, in ogni caso, se previsto in via facoltativa. Il bilancio consuntivo è composto

dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Ove particolari motivi lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno successivo al termine dell'esercizio. Il bilancio consuntivo e bilancio sociale sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione e sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini di legge.

3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati aggregati e onorari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. L'Associazione deve tenere ai sensi del D.Lgs 117/2017 nelle modalità ivi previste per legge:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari che non svolgono la loro attività in modo occasionale.

ASSOCIATI

ART. 5 - Membri dell'Associazione.

1. Il numero degli Associati è illimitato.

Pur nella assoluta parità di diritti e doveri, al solo fine di meglio evidenziare il loro ruolo e la loro funzione all'interno dell'Associazione, gli associati si distinguono in fondatori, aggregati ed onorari.

Sono fondatori quelli che hanno partecipato direttamente alla costituzione dell'Associazione.

Sono associati aggregati tutti quelli che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e la cui domanda di adesione è stata accettata dal Comitato Direttivo, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

Gli Associati onorari sono coloro che hanno particolari benemeritenze nel settore delle attività di competenza dell'Associazione e vengono nominati tali dal Comitato Direttivo.

Gli Associati sono ammessi a tempo indeterminato essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Per ciascun Associato non vi è alcuna disparità di trattamento all'interno dell'Associazione.

ART. 6 - Sostenitori Esterni

1. Possono altresì partecipare alla vita dell'Associazione, come "sostenitori", senza qualifica di Associato, anche tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione con vari livelli di coinvolgimento.

ART. 7 - Ammissione ed Esclusione degli Associati

1. Per diventare Associati occorre presentare domanda scritta di ammissione al Comitato Direttivo e versare la quota associativa determinata per ogni anno sociale. L'ammissione è deliberata dal Comitato Direttivo, previa valutazione della rispondenza dell'associato proposto ai principi ispiratori dell'Associazione ed è comunicata all'interessato. L'iscrizione decorre dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione. In caso di rigetto il Comitato Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante Associato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota associativa, se versata, entro i successivi 30 (trenta) giorni. Le domande di ammissione ad associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dell'esercente la responsabilità genitoriale. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

2. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea.

3. La qualità di associato si perde:

- a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- c) per recesso ai sensi dell'art. 24 codice civile, da comunicarsi per iscritto al Comitato Direttivo con effetto allo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- d) per mancato versamento della quota associativa, protratto per almeno sei mesi e decorsi ulteriori quattro mesi dal suo sollecito;
- e) per decesso.

L'esclusione degli Associati è deliberata dall'Assemblea ordinaria per gravi motivi.

L'Associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 8 - Diritti e doveri degli Associati

1. Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) a formulare proposte e suggerimenti anche per iscritto;
- d) ad accedere alla nomina per le cariche associative.

2. Gli Associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto e le sue eventuali modifiche, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

ORGANI SOCIALI

ART. 9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo ove nominato.

ASSEMBLEA

ART. 10 - L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

1. L'Assemblea ha le competenze inderogabili di cui all'art. 25 del D.Lgs. 117/2017, è composta da tutti gli Associati e può essere ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati in regola col pagamento della quota annuale. E' ammessa la delega ad altri Associati, che può essere espressa anche per via telematica, con il limite di tre rappresentanze per Associato. Le deleghe devono essere fatte per iscritto e convalidate prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea dal Presidente dell'Assemblea.

All'Assemblea possono partecipare i sostenitori esterni, senza diritto di voto. Non è consentito il voto per corrispondenza.

2. L'Assemblea ordinaria:

- a) delibera, su proposta del Comitato Direttivo, il programma generale dell'Associazione;
- b) approva e modifica eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- c) approva i bilanci preventivi, consuntivi e sociali, con particolare riferimento a questi ultimi quando sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, con i documenti accompagnatori relativamente ad ogni esercizio;
- d) elegge il Presidente;
- e) elegge i componenti del Comitato Direttivo e i componenti o il componente dell'Organo di Controllo;

f) nomina revoca il soggetto incaricato della revisione legale, previsto in via facoltativa ovvero nei casi in cui sia obbligatorio per legge;

g) delibera sulla esclusione di associati per gravi motivi;

h) delibera sul trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma generale e dei bilanci preventivo, consuntivo e sociale ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità e inoltrino per iscritto richiesta motivata al Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto del Presidente del Comitato Direttivo o da chi ne fa le veci, in caso di suo impedimento o assenza, con indicazione dell'ordine del giorno, da far pervenire almeno sette giorni prima della data di riunione fissata in prima convocazione. L'avviso deve altresì contenere il giorno e l'ora della seconda convocazione nel caso in cui la prima vada deserta o non si raggiunga il quorum costitutivo. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli associati e l'intero Comitato Direttivo e l'intero Organo di controllo.

L'eventuale documentazione sulla quale l'Assemblea dovrà esprimersi è a disposizione degli Associati.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme, nonché sul trasferimento della sede dell'Associazione in un Comune diverso da quello indicato.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo o da chi ne fa le veci, in caso di suo impedimento o assenza, o da un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunità e ne inoltrino richiesta scritta motivata al Presidente che dovrà indire la riunione entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto del Presidente del Comitato Direttivo o da chi ne fa le veci, in caso di suo impedimento o assenza, con indicazione dell'ordine del giorno, da far pervenire almeno 10 giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli associati e l'intero Comitato Direttivo e l'Organo di controllo.

L'eventuale documentazione sulla quale l'Assemblea dovrà esprimersi, è a disposizione degli Associati.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità, in ag-

giunta a quella anzidetta, che il Comitato Direttivo riterrà adeguate, ivi comprese forme e mezzi elettronici quali e-mail, sms, fax o simili, purché tutti con avviso di ricezione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro del Comitato Direttivo più anziano di età, presente all'assemblea. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario che redige il verbale della riunione.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a. in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
- b. in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza degli intervenuti all'Assemblea validamente costituita.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti l'eventuale scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo, devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

9. E' ammessa la partecipazione degli associati in Assemblea a distanza, in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Il verbale di assemblea redatto dal segretario, o da chi ne fa le veci, salvo i casi in cui verbale sia redatto dal notaio, viene annotato su apposito libro.

COMITATO DIRETTIVO

ART. 11 - Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri, scelti tra gli Associati, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), ivi compreso il Presidente del Comitato Direttivo, eletti dall'Assemblea degli Associati. Prima delle elezioni gli Associati che intendono candidarsi devono far pervenire la loro candidatura alla segreteria indicando 3 (tre) preferenze sui ruoli da ricoprire.

2. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 (tre)

anni, sono rieleggibili e non hanno diritto ad alcun compenso. Possono fare parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati.

3. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più componenti del Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo.

4. Nella prima riunione successiva alla elezione sono nominati dal Presidente del Comitato Direttivo un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere ed eventuali responsabili di settori che si dovessero rendere necessari.

5. Al Comitato Direttivo spetta di:

- a) elaborare le norme per il regolamento dell'Associazione;
- b) predisporre il programma generale dell'Associazione, triennale ed annuale;
- c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- d) assumere il personale dipendente o stipulare contratti d'opera con terzi;
- e) predisporre i bilanci preventivo, consuntivo e sociale annuali e i relativi documenti accompagnatori;
- f) individuare i settori ed i responsabili di cui al comma 4;
- g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- h) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli Associati;
- i) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- l) stabilire la misura della quota associativa annua e dei contributi associativi supplementari;
- m) nominare eventuali associati Onorari;
- n) istituire con delibera del Comitato Direttivo sedi secondarie con autonomia funzionale.

6. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

7. Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Si ritengono validamente costituite anche le riunioni condotte in tele/video conferenza tramite mezzi telematici ed equipollenti. Il Comitato Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di votazione, il Presidente ha diritto a due voti. Tra i membri del Comitato

Direttivo non è prevista la facoltà di delega: il membro assente non ha la possibilità di votare.

8. Il Comitato Direttivo può richiedere la partecipazione alle sue riunioni anche di esperti o consulenti anche esterni all'Associazione o che ne facciano parte, i quali comunque non hanno diritto di voto.

9. Il Comitato Direttivo può incaricare collaboratori e consulenti anche esterni all'Associazione, per le attività specialistiche che lo richiedano.

10. Il Comitato Direttivo, per una migliore valutazione della congruità dei progetti, è tenuto a consultare con regolarità i cooperanti coinvolti nei programmi e a studiare nel tempo l'opportunità di istituire una consulta formata da capi progetto e tecnici impegnati sul campo.

11. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

12. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso scritto o con altra modalità equipollente anche in forma elettronica (fax, e-mail, sms) di almeno 3 (tre) giorni nei casi ordinari, ovvero un giorno nei casi di urgenza, e l'indicazione dell'ordine del giorno. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i membri del Comitato Direttivo stesso. L'eventuale documentazione sulla quale il Comitato Direttivo dovrà esprimersi andrà allegata all'avviso di convocazione. In caso di urgenza, il Comitato può essere validamente convocato anche senza il rispetto dei termini e delle modalità su indicate purché siano presenti almeno i tre quarti dei componenti.

ART. 12 - Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l'Assemblea stessa.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i membri del Comitato Direttivo.

3. Il Presidente nomina tra i membri eletti per il Comitato Direttivo, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere ed eventuali referenti di specifiche funzioni (es. Progetti, Formazione, Comunicazione, Raccolta fondi, ecc.).

4. Il Presidente verifica l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso, nell'adunanza immediatamente successiva, dei provvedimenti adottati.

5. Al Presidente spetta controllare il rispetto dello statuto ed il comportamento degli Associati in merito, compresi quelli che ricoprono cariche elettive, ed eventualmente mettere in atto i procedimenti previsti nell'art. 6 per l'esclusione

degli associati inadempienti.

6. Al Presidente spetta dirimere i conflitti di competenze che dovessero sorgere tra i componenti il comitato.

7. Nelle votazioni degli organi collegiali, in caso di parità, il voto del Presidente sarà considerato 2 volte.

ART. 13 - Il Segretario

1. Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli Associati;

b) provvede al disbrigo della corrispondenza;

c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del comitato;

d) ha ruolo di collegamento e coordinamento tra i vari organi dell'Associazione (Comitato Direttivo, associati), e tra l'Associazione e l'esterno (altre organizzazioni, enti pubblici e privati, ecc.).

ART. 14 - Il Tesoriere

Il tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

a) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di marzo,

b) è responsabile della tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione, nonché della conservazione della documentazione relativa,

c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione l'Assemblea degli associati nomina in forma collegiale o monocratica l'Organo di controllo nominando tre componenti e due supplenti e tra essi il Presidente ovvero l'unico componente nel caso di Organo monocratico e un supplente. I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

I membri durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

2. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica. I membri devono garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato.

I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituiti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo.

3. L'organo di controllo così nominato vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni dell'Assemblea e quelle del Comitato Direttivo.

4. L'Organo di controllo è rieleggibile. Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge, ove non stabilito in merito dagli Associati all'atto nella nomina.

ART. 16 - Revisore legale

1. L'Assemblea ordinaria, qualora lo ritenga opportuno o qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, nomina un Revisore legale o una società di revisione oppure affida l'incarico all'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea degli Associati che ne stabilisce il compenso.

ART. 17 - I Referenti di Settore

Ogni referente è responsabile del proprio settore di fronte al Comitato Direttivo che ne fisserà di volta in volta gli obiettivi e valuterà le iniziative intraprese.

Referente per la Comunicazione

Definisce le strategie di comunicazione che l'Associazione adotterà al suo interno e verso l'esterno, per il raggiungimento dei propri scopi: è colui che si occupa della realizzazione di campagne di informazione e comunicazione definendone obiettivi, tempi, modalità e curandone l'esecuzione.

Referente per la elaborazione e presentazione dei Progetti Nuovi

E' responsabile della presentazione dei nuovi progetti al Comitato Direttivo ed agli enti preposti, erogatori di contributi. Dovrà quindi supervisionare l'elaborazione e la redazione dei progetti da parte delle Sedi di Responsabilità, fornendo loro il supporto necessario.

Sua precisa responsabilità è dare l'attenzione necessaria in modo equilibrato a tutte le Sedi di Responsabilità senza privilegiarne o sottovalutarne alcuna.

Referente per i Progetti in corso

Ha la responsabilità di seguire e coordinare l'esecuzione di tutti i progetti in corso, verificandone il rispetto degli obiettivi prefissati, dei tempi, dei modi, dei costi, e l'aderenza ai principi statutari. E' referente di tutte le Sedi di Responsabilità decentrate, ne recepisce le esigenze e le proposte, e, ove necessario, le sottopone al Comitato Direttivo. Sua precisa responsabilità è dare l'attenzione necessaria in modo equilibrato a tutti i progetti e tutte le aree di intervento senza privilegiarne o sottovalutarne alcuno.

Referente per la Formazione

E' colui che definisce i criteri per la selezione e la formazione del personale volontario, cooperante, esperto e consulente da coinvolgere nei progetti, al fine di garantire che tale personale, oltre ad avere l'adeguata preparazione professionale, sia in linea con i principi ispiratori della Associazione. Cura la selezione di tale personale ed organizza i corsi di formazione definendone obiettivi, contenuti, metodi e tempi.

Referente per Raccolta dei Fondi.

E' colui che stabilisce e mantiene i contatti con i donatori privati e pubblici. Tiene nota delle entrate con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e degli scopi a cui tali erogazioni sono destinate dai soggetti stessi. Esplora nuove possibilità per il reperimento dei fondi, anche organizzando iniziative a tale scopo.

Art. 18 - Gratuità delle Cariche associative

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, opportunamente documentate, nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi, nonché alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale, dopo le operazioni di liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Art. 20 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 21 - Disposizioni transitorie

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione, salvo per le disposizioni la cui efficacia dipende dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Non producono in ogni caso effetto le regole che si pongano in contrasto con norme inderogabili di legge.

In ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore è subordinata alla previa iscrizione nel citato Registro. Fino a detta iscrizione, pertanto, l'Associazione mantiene in via transitoria la qualifica ed il trattamento fiscale di ONLUS. Il regime fiscale degli ETS, di cui al Titolo X del D.Lgs

n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui 101, comma 10 del predetto D.Lgs. n. 117 del 2017.

Gli Organi in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto proseguono nelle proprie rispettive funzioni fino alla loro naturale scadenza.

In originale firmati:

Silvana MERICO

Maria Cristina DE CESARE Notaio

Certifico io sottoscritta dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio in Torino, con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22.1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 25044, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Torino, lì ventinove ottobre duemilaventiquattro